



**COMUNE DI MONTALDO ROERO**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**  
**(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)**

## **Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n.            del            .

## **ART. 2 PROGRAMMA ANNUALE**

1. Il Consiglio Comunale, approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i..

## **ART. 3 LIMITI DI SPESA**

1. Il Regolamento di cui al precedente art. 1 indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi ivi indicati. La spesa massima è calcolata nella misura del 6% della spesa di personale iscritta in bilancio e definita secondo l'art. 1, comma 198, della Legge 296/2006.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l'affidamento diretto ai sensi del successivo art. 4, comma 3, la modifica del Programma può avvenire anche in via cumulativa.

## **ART. 4 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a € 206.000,00, al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli compresi tra € 5.000,00, al netto dell'Iva, ed € 206.000,00, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 3 operatori. Per incarichi inferiori ad € 5.000,00, al netto dell'Iva, è consentito l'affidamento diretto da parte del Dirigente o del responsabile di cui al precedente comma 1.

4. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.
5. Gli avvisi di selezione per gli incarichi superiori ad € 5.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria, per la procedura comparativa devono contenere:
  - a) l'oggetto e la modalità di esecuzione dell'incarico;
  - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - c) la sua durata;
  - d) il compenso previsto;
  - e) la professionalità richiesta.

#### **ART. 5 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.

#### **ART. 6 DISCIPLINARE D'INCARICO**

1. L'incarico è conferito mediante stipulazione di un disciplinare approvato con determinazione assunta dal Dirigente competente o dal Responsabile del Servizio interessato all'incarico, adeguatamente motivata.
2. Il disciplinare d'incarico deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
  - la durata che deve essere commisurata all'entità dell'incarico. La proroga è ammessa per esigenze sopravvenute e con atto motivato.
  - il luogo dell'espletamento dell'incarico;
  - le modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione da rendersi;
  - il compenso che deve essere correlato all'utilità nonché alla qualità e/o quantità dell'attività richiesta;
  - le modalità di verifica della prestazione resa.

#### **ART. 7 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il Dirigente competente o il Responsabile del Servizio che ha conferito l'incarico verifica il corretto svolgimento dell'incarico medesimo, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Quanto l'oggetto della prestazione non si sostanzia nella produzione di studi, ricerche o pareri, il riscontro dell'attività svolta dall'incaricato e dei risultati raggiunti dovrà essere effettuato acquisendo una relazione o un riscontro puntuale a riguardo.

## **ART. 8 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
2. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

## **ART. 9 ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
  - a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 43, della Legge n. 311/2004, ivi compresi gli incarichi afferenti gli atti di pianificazione;
  - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di Uffici a ciò deputati;
  - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di Ufficio Legale interno.

## **ART. 10 ABROGAZIONI**

1. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono modifica ed integrazione al vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 38 del 12/05/1998.  
Sono inoltre abrogate le norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

## **ART. 11 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'emanazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

